

(N. 2105)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 1º marzo 1967  
(V. Stampato n. 3452)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(TAVIANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(RESTIVO)**

**e col Ministro della Sanità**

**(MARIOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1967*

Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.

**Art. 2.**

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di " sciroppo da estratto o tintura " seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».